

(N. 2163)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

dal Ministro delle Finanze

(FORTE)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(BODRATO)

NELLA SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13,
concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti
petroliferi

ONOREVOLI SENATORI. — La diminuzione del prezzo medio comunitario delle benzine avrebbe comportato, in applicazione del sistema di determinazione dei prezzi interni adottato dal CIP, una correlativa diminuzione di questi ultimi.

La necessità di evitare, nell'attuale difficile congiuntura finanziaria, una riduzione del gettito dell'IVA, che sarebbe derivata

dalla diminuzione dei prezzi delle benzine, e di conseguire altresì entrate aggiuntive per il bilancio dello Stato ha indotto il Governo ad adottare l'unito provvedimento legislativo urgente, stante anche l'esigenza di assicurarne l'immediata applicazione per evitare variazioni del prezzo di vendita.

In particolare, con l'articolo 1 viene aumentata l'aliquota dell'imposta di fabbrica-

zione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina e sui prodotti petroliferi assoggettati allo stesso trattamento fiscale nella misura di lire 16,86 al litro; conseguentemente l'aliquota passa da lire 54.608 a lire 56.294 ad ettolitro.

Lo stesso aumento viene apportato all'aliquota agevolata prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti stranieri o dagli italiani residenti all'estero, sia per evitare variazioni al prezzo di vendita dei buoni-benzina sia per mantenere la differenza di prezzo fra quello agevolato e quello pieno di listino nella misura di lire 150 al litro, e, inoltre, all'aliquota agevolata prevista per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato alla Difesa, per mantenere invariata la proporzione sempre esistita tra l'imposizione normale e quella ridotta (un decimo) prevista per questo prodotto.

Le maggiori entrate derivanti dagli aumenti di aliquota disposti con il provvedimento in esame sono stimate su base annua in circa lire 275 miliardi.

Con l'articolo 2 del provvedimento viene istituita una apposita contabilità di Tesoreria denominata: « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi ». A detta contabilità affluiscono i maggiori introiti derivanti dall'unito decreto-legge.

Il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è autorizzato a prelevare dal suddetto Fondo le somme occorrenti per la copertura dell'eventuale minore gettito derivante dalla oscillazione dei prezzi dei prodotti petroliferi, in modo che si possa evitare che eventuali oscillazioni in aumento si ripercuotano sui prezzi al consumo.

Dell'unito decreto si chiede la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 26 gennaio 1983.

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 gennaio 1983, n. 7, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da lire 54.608 a lire 56.294 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1°

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è aumentata da lire 38.990 a lire 40.676 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 5.460,80 a lire 5.629,40 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2.

I maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al precedente articolo sono riservati al bilancio dello Stato e sono destinati all'alimentazione di un'apposita contabilità di tesoreria denominata: « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi ».

Detti maggiori introiti restano determinati per l'anno finanziario 1983 in lire 275 miliardi.

Previo deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare dalla suddetta contabilità di tesoreria le somme occorrenti per la copertura del minor gettito derivante dalle oscillazioni nelle quotazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1983.

PERTINI

FANFANI — FORTE — PANDOLFI — GORIA
— BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA